

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 61

presentata dal Consigliere regionale
PERU

il 17 ottobre 2019

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2
(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge ha un duplice obiettivo.

In primo luogo l'obiettivo è quello di proporre un riordino degli enti locali della Sardegna che ponga fine ad un lungo periodo di confusione ed incertezze, soprattutto con riferimento alle province che da diversi anni si trovano ad operare in un contesto di conclamata crisi finanziaria e identitaria, assoggettata a riforme e interventi legislativi spesso contraddittori. Al proposito si sottolinea come fosse indispensabile e non più procrastinabile superare quella parte dell'impianto complessivo della legge regionale n. 2 del 2016 che risulta ancora basato sulla ipotizzata soppressione di tutte le province sarde.

La legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, divenuta operativa a seguito delle elezioni provinciali dell'8 e 9 maggio 2005, aveva portato alla istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio. La legge fu poi abolita a seguito dei referendum regionali abrogativo e di quello consultivo del 2012, a cui fu dato seguito con la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) che, pur se in modo ambiguo (in previsione della loro soppressione), ha mantenuto in piedi le quattro province storiche, ha istituito la città metropolitana di Cagliari e modificato gli assetti della ex Provincia di Cagliari trasformandola in Provincia del Sud Sardegna.

La mancata approvazione della legge di revisione costituzionale "Renzi-Boschi" ha scongiurato la cancellazione dalla costituzione delle province rendendo di fatto superata la impostazione della legge regionale n. 2 del 2016.

La presente proposta, quindi, introduce una serie di rilevanti modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2016 per fare in modo che in primis le provincie mantengano il proprio status di ente costitutivo e fondamentale della Repubblica.

In secondo luogo, l'obiettivo della presente proposta di legge è quello di proporre la reintroduzione dell'elezione diretta, a suffragio universale degli organi di area vasta: presidente e consiglio provinciale, sindaco e consiglio metropolitano.

Con riferimento al primo obiettivo del riordino degli enti locali si intende restituire alle provincie, per troppo tempo private delle loro prerogative costituzionali e dopo anni di gestione commissariale e di confusione ed incertezze sul loro ruolo, piena operatività e slancio nell'azione politica e programmatica nella gestione e nello sviluppo dei loro territori di riferimento.

A tal fine, per superare le sperequazioni territoriali e per una più puntuale rispondenza alla struttura ed alle dinamiche interne alla Sardegna, si propone una soluzione improntata ad equilibrio con quanto già stabilito per il territorio del cagliaritano in cui operano la città metropolitana di Cagliari e la Provincia del Sud Sardegna.

Rispetto all'attuale quadro istituzionale, pertanto si propongono due importanti novità che interessano il nord della Sardegna fortemente penalizzato dalla attuale legge regionale n. 2 del 2016:

1. l'istituzione della città metropolitana di Sassari con il medesimo rango costituzionale della città metropolitana di Cagliari;
2. la creazione conseguente della nuova Provincia di Sassari che escludendo i comuni della città metropolitana risulta composta dai territori del Logudoro-Goceano e da quelli della Gallura, per un totale di 84 comuni.

Per similitudine con la situazione cagliaritana, ma anche per dare una risposta concreta alla storica rivendicazione dei territori della Gallura di avere un riconoscimento istituzionale, nonché giuste risposte legate a specifiche esigenze economico imprenditoriali e politico-culturali, la denominazione proposta per la nuova provincia è "Nord Sardegna - Gallura" con capoluogo Olbia-Tempio.

Pur con le importanti novità sopra richiamate, la nuova ipotesi di riforma del sistema delle autonomie locali qui proposta, è costruita sulla medesima intelaiatura della legge regionale n. 2 del 2016, mantenendo ferma, pertanto, la primaria importanza del processo associativo dei comuni. Viene quindi fatta salva la ratio della legge regionale n.2 del 2016 che si sostanzia nel promuovere l'associazionismo dei comuni attraverso le unioni di comuni le quali trovano negli ambiti ottimali un essenziale riferimento territoriale ed il presupposto per la individuazione degli ambiti territoriali strategici sui quali innestare la programmazione territoriale e le politiche di sviluppo e coesione. Pur nel mutato quadro che restituisce alle provincie il loro ruolo istituzionale riconosciuto dalla Costituzione, la presente proposta mantiene ferme le prerogative assegnate alle unioni dei comuni dalla legge regionale n. 2 del 2016 attraverso la procedura di approvazione del Piano di riordino territoriale che, come detto, è di primaria importanza per il processo associativo dei comuni. Si introducono, tuttavia, delle semplificazioni rispetto alle diverse forme di associazionismo dei comuni previste dalla legge regionale n. 2 del 2016 con l'abrogazione degli articoli riguardanti le reti metropolitane, le reti urbane e le città medie.

Con riferimento al secondo obiettivo, si propone che l'elezione diretta, a suffragio universale degli organi avvenga mediante le modalità previste e vigenti per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, previa ripartizione in collegi, limitatamente all'elezione dei consigli provinciali, ulteriormente accorpati territorialmente e demograficamente per ambiti limitrofi (massimo 12 collegi), al fine di ridurre il numero dei consiglieri, in linea con la previsione (10 consiglieri) della legge n. 56 del 2014.

Si evidenzia che la disciplina delle regole per l'elezione diretta, rispecchia quella proposta nella passata Legislatura con la proposta di legge n. 551 del 3 ottobre 2018 recante "Norme per l'elezione a suffragio universale degli organi dei consigli provinciali e della città metropolitana di Cagliari". La stessa va, comunque, intesa come un primo punto di partenza, un documento di lavoro, aperto alla discussione.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale
n. 2 del 2016 (Oggetto e finalità)

1. All'articolo 1 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le province, le città metropolitane, i comuni, singoli o associati, sono i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La Regione esercita le sue funzioni tramite gli enti locali.";
- b) il comma 6 è abrogato.

Art. 2

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale
n. 2 del 2016 (Definizioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) è aggiunto il seguente periodo: "per "città metropolitana di Sassari" l'ente locale di cui all'articolo 114 della Costituzione, corrispondente ai comuni che hanno una stretta connessione funzionale territoriale, sociale ed economica con il comune di Sassari.";
- b) le lettere c), d) ed e) sono abrogate;
- c) alla lettera f) le parole "a seguito della definitiva soppressione delle province" sono abrogate;
- d) alla lettera g) le parole "fino alla definitiva soppressione delle province" sono abrogate.

Art. 3

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale
n. 2 del 2016 (Politiche regionali)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "già svolti dalle province non rientranti tra quelli di cui all'articolo 29, comma 1, e incidenti sugli interessi dell'intera comunità regionale. A tal fine sono attribuiti alla Regione, mediante le procedure di cui all'articolo 70, i beni e le risorse destinati a tale attività" sono abrogate.

Art. 4

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale
n. 2 del 2016 (Procedura di approvazione del Piano di riordino territoriale)

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Entro ciascuna provincia, fatti salvi gli ambiti delle città metropolitane, il piano definisce gli ambiti territoriali delle unioni dei Comuni tenendo conto della conformazione delle regioni storiche della Sardegna e salvaguardando, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della continuità territoriale dei comuni, le unioni già esistenti e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, lettera c).";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per l'approvazione del piano:
 - a) la Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore competente in materia di enti locali, previa intesa con le province e con la Conferenza permanente Regione-enti locali, adotta il Piano di riordino territoriale;
 - b) il piano è inviato per il parere alla Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che si pronuncia entro quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole;
 - c) la proposta di piano è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma

della Sardegna (BURAS);

d) nei venti giorni successivi alla pubblicazione della proposta di piano, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale da trasmettere all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, possono chiedere l'inserimento in un ambito territoriale ottimale diverso, purché confinante con il proprio territorio;

e) la facoltà di cui alla lettera d), nei medesimi termini e modalità, è esercitabile anche dai comuni non confinanti con l'ambito territoriale prescelto, purché essi risultino con questi confinanti in seguito alle scelte deliberate dagli altri comuni ai sensi della lettera d);

f) le richieste di cui alle lettere d) ed e) sono motivate con riguardo al contesto territoriale - organizzativo e socio - economico;

g) la Giunta regionale, entro i successivi venti giorni, approva il piano di riordino.".

Art. 5

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016 (Procedimento di costituzione degli ambiti territoriali strategici)

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole "previa intesa" sono aggiunte le seguenti: "con le province e";
- b) il comma 2 ed il comma 5 sono abrogati.

Art. 6

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016 (Ambiti territoriali strategici e programmazione regionale)

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, a seguito dell'istituzione degli ambiti territoriali strategici, aggiorna il Programma regionale di sviluppo e i documenti della programmazione socio-

economica e territoriale in base alla delimitazione e alle funzioni degli ambiti territoriali strategici e definisce il progetto di ripartizione territoriale delle risorse finanziarie di provenienza regionale, statale ed europea.":

- b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 7

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di comuni)

1. Le lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 sono abrogate.

Art. 8

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 2 del 2016 (Organizzazione e funzionamento)

1. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 2 del 2016 è abrogato.

Art. 9

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni esercitate dall'unione)

1. All'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole "Le modalità di presentazione del piano triennale e lo schema-tipo sono stabiliti", sono aggiunte le seguenti: "previa intesa con le province,";
- b) al comma 2 dopo le parole "secondo le rispettive competenze," sono aggiunte le seguenti: "d'intesa con le province";
- c) al comma 6 dopo le parole "La Regione" sono aggiunte le seguenti: "d'intesa con le province,".

Art. 10

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 (Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituita dalla seguente:

"a) riserva una quota percentuale del fondo unico destinata al finanziamento delle unioni di comuni, delle città metropolitane e delle province;"

Art. 11

Integrazioni all'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 (Province e città metropolitane)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 16 bis (Province e città metropolitane)

1. Le province e le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta, si dotano di un proprio statuto e dei necessari regolamenti sugli organi, sugli uffici e sui servizi, improntando le proprie attività ed organizzazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Il procedimento di modifica delle circoscrizioni provinciali e della delimitazione territoriale delle città metropolitane sono stabilite con apposita legge regionale, su iniziativa dei comuni interessati e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto speciale.

3. Il riordino generale delle province e delle città metropolitane della Sardegna è diretto alla costituzione di province rispondenti alle esigenze sociali, economiche e culturali delle popolazioni e di dimensioni tali da determinare un ente intermedio di area vasta tra Regione, comuni ed unioni di comuni, a supporto e a servizio degli stessi, perseguendo un ambito logico e coeso di programmazione dello sviluppo territoriale, collegato sinergicamente alle città metropolitane, in un quadro di idoneo e razionale decentramento delle funzioni statali e regionali.

4. Il territorio di ciascuna provincia corrisponde all'area vasta entro la quale si svolge la maggior

parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e che ha dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, e per le attività produttive esistenti, compatibili o insediabili, da consentire una programmazione dello sviluppo finalizzata a facilitare il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale."

Art. 12

Integrazioni all'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2016 (Istituzione della città metropolitana di Sassari e della Provincia del Nord Sardegna)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2016 è aggiunto il seguente: "Art. 17 bis (Istituzione della città metropolitana di Sassari e della Provincia del Nord Sardegna)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite la città metropolitana di Sassari, con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e la Provincia del Nord Sardegna.
2. In sede di prima istituzione la circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Sassari è composta dai seguenti comuni: Sassari, Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Castelsardo, Stintino, Valledoria.
3. In sede di prima istituzione la circoscrizione territoriale della Provincia del Nord Sardegna è composta dai Comuni della Provincia di Sassari di cui all'articolo 25, comma 1, con esclusione dei comuni elencati al comma 2.
4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 2 possono esercitare l'iniziativa per il distacco dalla città metropolitana di Sassari con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
5. Ai sensi dell'articolo 16 bis, con motivata istanza all'Assessorato competente in materia di enti locali, da formalizzare con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, possono essere ammessi a fare parte della città metropolitana di Sassari i comuni contermini a quelli di prima istituzione.

6. Alla città metropolitana sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni della Provincia di Sassari per il proprio territorio, stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali, quelle attribuite alle unioni di comuni e quelle eventualmente attribuite dai comuni che ne fanno parte.

7. Il sindaco del Comune di Sassari assume le funzioni di sindaco metropolitano al trentacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla stessa data assume anche le funzioni di cui all'articolo 24, comma 7.

8. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la conferenza metropolitana approva l'atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione residente e si insedia il consiglio metropolitano.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale aggiorna l'assetto di cui al comma 2 dell'articolo 25 secondo le disposizioni di cui al presente articolo."

Art. 13

Modifiche e integrazioni del titolo III della legge regionale n. 2 del 2016

1. Al titolo III della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il titolo III è rinominato come segue: "Titolo III - Riordino delle circoscrizioni provinciali e delle città metropolitane nel territorio della Regione";
- b) il capo I è rinominato come segue "Principi generali del riordino".

Art. 14

Ulteriori integrazioni del titolo III della legge regionale n. 2 del 2016

1. Gli articoli 18 (Successione e fase transitoria), 19 (Statuto e organi della città metropolitana), 20 (Sindaco metropolitano), 21 (Consiglio metropolitano e conferenza metropolitana) della legge regionale n. 2 del 2016 si ap-

plicano, in quanto compatibili, alla istituzione ed al funzionamento alla Città metropolitana di Sassari.

Art. 15

Integrazioni all'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2016 (Sindaco metropolitano)

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2016 è aggiunto il seguente: "Art. 20 bis (Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

1. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano, che è composto da quattordici consiglieri, sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province e nel rispetto dello statuto della città metropolitana, ai sensi del comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 e con la presente legge."

Art. 16

Funzioni delle città metropolitane della Sardegna

1. L'articolo 22 (Funzioni delle città metropolitane) della legge regionale n. 2 del 2016 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla città metropolitana di Cagliari e, dalla data della sua istituzione, alla città metropolitana di Sassari, sono attribuite per il loro territorio di riferimento le funzioni fondamentali delle ex Province di Cagliari e di Sassari e quelle previste nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegna-

- te dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.";
- b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
- "1 bis. Spetta alla città metropolitana di Cagliari e, dalla data della sua istituzione, alla città metropolitana di Sassari, il patrimonio, il personale e le risorse strumentali, rispettivamente, della ex Provincia di Cagliari e di Sassari a cui le città metropolitane succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dal subentro alla provincia di riferimento. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.
- 1 ter. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province.
- 1 quater. La Regione, nei limiti delle pro-

prie competenze, può attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione della presente legge e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel rispetto del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.";

- c) alla fine del comma 2 è inserito il seguente periodo: "nonché la eventuale soluzione dei conflitti, il riparto dei beni, e i rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Sassari e i comuni limitrofi."

Art. 17

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 (Decentramento e partecipazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), che prevede il mantenimento della Municipalità di Pirri ed il mantenimento della Municipalità della Nurra nel Comune di Sassari con funzioni e organizzazione disciplinate dagli statuti comunali."

Art. 18

Integrazione alla legge regionale n. 2 del 2016 in materia di funzioni delle province

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis (Funzioni delle province)

1. Le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scola-

stica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

2. Le province esercitano, inoltre, le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo attraverso convenzioni ed accordi tra i comuni dell'area vasta di riferimento;

b) cura delle relazioni istituzionali con lo Stato, la Regione ed i suoi enti strumentali e territoriali, con tutte le altre province anche autonome, stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

3. Le funzioni fondamentali sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

4. La provincia può, inoltre, d'intesa con i comuni e le unioni dei comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive o altri servizi di interesse reciproco consentiti dalla legge.

5. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, può attribuire ulteriori funzioni alle province, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, anche al fine di conseguire le seguenti finalità:

a) individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;

b) coordinamento per conferire efficacia, efficienza ed economicità di scala nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;

c) sussistenza di riconosciute esigenze unitarie anche sopravvenute;

d) adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.

6. Le province, inoltre, promuovono e valoriz-

zano forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali e delle autonomie funzionali e, occorrendo, anche delle funzioni che nell'ambito del processo di riordino siano già state trasferite dalle province ad altri enti territoriali."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

Integrazioni all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 (Presidente della provincia)

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 è aggiunto il seguente: "Art. 25 bis (Elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale)

1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili: la legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per la elezione dei consigli provinciali); il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali); la legge 7 giugno 1991, n. 182 (Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali); la legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); la legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale); il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della L. 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)."

Art. 20

Integrazione alla legge regionale n. 2 del 2016 in materia di indizione e svolgimento delle elezioni degli organi provinciali e delle città metropolitane

1. In attuazione del generale riordino delle circoscrizioni provinciali e delle città metropolitane di Cagliari e di Sassari nel territorio della Regione, disciplinato dalla presente legge, le nuove province e le città metropolitane procedono all'elezione dei nuovi organi mediante suffragio universale e diretto.

2. In sede di prima applicazione le elezioni si svolgono in un unico turno annuale compreso tra il 1° aprile ed il 1° luglio del 2020. Gli oneri inerenti alle elezioni a suffragio universale sono a carico dei rispettivi bilanci delle province e delle città metropolitane, ognuno per la propria competenza territoriale.

3. Per tutti gli organi elettivi provinciali e delle città metropolitane il mandato ha durata di cinque anni e decorre dalla data delle elezioni.

4. La data di convocazione dei comizi elettorali è fissata, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali), non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.

5. Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non diversamente disciplinato, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

6. All'atto dell'insediamento dei nuovi organi eletti scade il mandato degli "amministratori straordinari" delle province, nominati ai sensi della legge regionale 12 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e di-

sposizioni varie), del Sud Sardegna, Nuoro, Oristano, Sassari e relativi sub ambiti territoriali.

Art. 21

Integrazione alla legge regionale n. 2 del 2016 in materia di composizione del consiglio e dei collegi elettorali provinciali

1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dieci consiglieri eletti nei singoli collegi territoriali.

2. A nessun comune possono essere assegnati più di un terzo, arrotondato per difetto, dei collegi spettanti alla provincia di cui fa parte.

3. Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi per l'elezione dei consigli delle province della Sardegna sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ed emanate con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei seguenti criteri:

- a) è prioritariamente garantita la coerenza e la coesione del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;
- b) i collegi sono costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari, e per quanto possibile non devono dividere il territorio comunale, con esclusione dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;
- c) le dimensioni demografiche dei collegi sono il più possibile omogenee, per quanto consentito dal rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b).

4. La proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali prima della sua approvazione da parte della Giunta regionale, è trasmessa al Consiglio regionale, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione permanente competente per materia; il parere è espresso entro venti giorni dalla ricezione della proposta, decorsi i quali si prescinde da esso. Qualora il decreto non sia conforme al parere

consigliare, il Presidente della Regione, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, invia al Consiglio regionale una relazione contenente adeguata motivazione.

5. La revisione dei collegi elettorali provinciali è disposta non oltre un anno dalla pubblicazione del censimento generale della popolazione.

Art. 22

Integrazione alla legge regionale n. 2 del 2016 in materia di indennità del presidente della provincia, del sindaco metropolitano, dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani

1. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano in nessun caso può superare quella del sindaco del comune capoluogo della Regione.

2. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.

3. Gli assessori provinciali e metropolitani, se previsti dai rispettivi statuti e regolamenti, percepiscono un gettone mensile che non può superare l'importo pari a un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.

Art. 23

Integrazione alla legge regionale n. 2 del 2016 in materia di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

1. Per i casi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità si fa riferimento alle norme statali vigenti in materia.

2. Le funzioni di presidente di provincia, di assessore provinciale, di sindaco metropolitano e assessore metropolitano sono incompatibili con qualsiasi carica istituzionale salvo i casi

previsti dallo Statuto speciale per la Sardegna, e con qualsiasi incarico di consulenza o collaborazione anche temporanea con strutture istituzionali e strumentali della Regione.

3. L'accertamento o la sopravvenuta situazione di incompatibilità di cui al comma 1, determina l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 24

Abrogazioni

1. Nella legge regionale n. 2 del 2016 sono abrogati gli articoli 8, 9, 24, 26, 27, 28, 29. Gli articoli dal 45 al 71 della legge regionale n. 2 del 2016 sono abrogati con l'entrata in vigore di una legge regionale che disciplina il nuovo assetto delle funzioni tra gli enti locali sulla base delle modifiche introdotte dalla presente legge.

Art. 25

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).